

**DELIBERAZIONE 11 GENNAIO 2018
3/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 527/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1002^a riunione del 11 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 527/2017/E/EEL (di seguito: 527/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 527/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 25 agosto 2017 (prot. Autorità 27629 del 25 agosto 2017), ad integrazione della quale, con l'audizione innanzi al responsabile del procedimento in data 22 settembre 2017 e con le comunicazioni del 29 settembre 2017 (prot. Autorità 31932 del 2 ottobre 2017) e del 27 novembre 2017 (prot. Autorità 38615), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra richiamate, la Società, con riferimento al proprio portafoglio di unità di produzione, ha evidenziato quanto segue:
 - i. la correlazione tra produzione di un impianto cogenerativo e consumo di stabilimento (termico o elettrico), ipotizzata dall'Autorità, può essere accettabile per impianti relativamente semplici quali un ciclo in cogenerazione composto da un motore o da una sola turbina a vapore in contropressione, mentre non può essere considerata rappresentativa per impianti più complessi (es: cicli combinati con turbogas-caldiaia a recupero con post-combustione e turbina/e a vapore mista a condensazione con spillamento), quali quelli dispacciati dalla Società; infatti, con tale tipologia di impianti, in caso di fermata improvvisa e non programmata del ciclo produttivo, l'eccesso di vapore viene inviato alla turbina a condensazione aumentando la produzione elettrica della turbina a vapore e mantenendo invariata quella delle turbogas;
 - ii. inoltre, il programma di prelievo atteso è solitamente nullo per i siti normalmente in cessione; da ciò conseguirebbe che l'ordine di grandezza del

prelevato non possa essere commisurato all'ordine di grandezza dell'immesso;

- per quanto riguarda, invece, le unità di consumo, la Società, pur valutando positivamente la metodologia applicata dall'Autorità ai portafogli comprendenti siti industriali in alta tensione, ritiene che la stessa metodologia, qualora applicata ai punti di consumo con autoproduzione, non consenta di valorizzare adeguatamente la variabilità e quindi il rischio associato alla gestione di tali punti; infatti, in questo caso, sarebbe più corretto considerare il consumo complessivo del sito industriale piuttosto che quanto effettivamente prelevato dalla rete;
- infine, la Società rileva come i dati sugli sbilanciamenti utilizzati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL non tengano conto né delle sessioni di conguaglio per le rettifiche di *settlement* né delle sessioni di conguaglio per le rettifiche tardive e come gli esiti di tali sessioni potrebbero modificare i fondamenti stessi delle contestazioni mosse nei suoi confronti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell'ambito del procedimento a suo carico, esulano dall'oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l'applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 527/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima; si precisa soltanto che, quanto segnalato con riferimento all'inciso del punto 20 della sopracitata deliberazione in cui si afferma che gli elementi di fatto relativi alla Società, emersi nell'ambito dell'istruttoria, non sarebbero stati da essa contestati, è evidentemente un mero errore materiale, stante quanto specificato ai punti 12 e 13 del medesimo provvedimento dove si elencano proprio le contestazioni della Società in merito alle risultanze istruttorie;
- per quanto attiene, invece, alle peculiarità degli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) segnalate dalla Società, l'Autorità, in sede di adozione della deliberazione 527/2017/E/EEL e dei provvedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i

quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;

- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, nonché sulla base di ulteriori elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo: ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'Allegato B al presente provvedimento; ciò appare idoneo a superare le osservazioni sulla correlazione fra produzione e consumo in configurazioni complesse e sugli ordini di grandezza fra immesso e prelevato avanzate dalla Società;
- l'utente del dispacciamento è tenuto a programmare i prelievi e le immissioni effettive nel sistema elettrico, al netto di tutti gli scambi che possono avvenire all'interno degli SSPC: in tale ottica, nell'ambito della metodologia statistica utilizzata per la determinazione delle soglie di tolleranza rilevanti ai fini delle valutazioni sulla diligenza per le unità di consumo, l'Autorità ha ritenuto opportuno attribuire a ciascun punto di prelievo un peso proporzionale ai propri prelievi effettivi dalla rete; utilizzare, come suggerito dalla Società, un peso proporzionale al consumo effettivo del locale impianto industriale sarebbe distorcente in quanto attribuirebbe a ciascun punto di prelievo un peso basato su una grandezza (il consumo) differente da quella (il prelievo) per la quale si sta valutando la diligenza della programmazione; analoghe considerazioni valgono anche per gli impianti di cogenerazione;
- la determinazione degli importi oggetto dei provvedimenti prescrittivi sarà effettuata da Terna sulla base dei dati più aggiornati disponibili all'atto del calcolo; in particolare, saranno tenute in considerazione tutte le rettifiche comunicate ai sensi del TIS, come auspicato dalla Società.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 527/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 527/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 527/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 527/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 527/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni